



COMUNE DI BÉE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 41 del 13-12-2018

OGGETTO: ART. 20 DEL D. LGS N. 175 DEL 19/08/2016 - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2017

L'anno **duemiladiciotto** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
BORELLA ALESSANDRO	Sindaco	Presente
VIETTI MARCO	Consigliere	Presente
PERELLI CIPPO CLAUDIO	Consigliere	Presente
BELFANTI SARA	Consigliere	Presente
ARESI IVANO	Consigliere	Presente
VANETTI ANDREA	Consigliere	Assente
PORTA ADOLFO	Consigliere	Assente
REBECCHI GIANPAOLO	Consigliere	Presente
BURATTI TIZIANO	Consigliere	Assente
AIROLDI PAOLO	Consigliere	Assente
MICOTTI MARIO	Consigliere	Assente

Totale Presenti 6, Assenti 5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Viotti Carla, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BORELLA ALESSANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ART. 20 DEL D. LGS N. 175 DEL 19/08/2016 - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2017

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs.vo 18/08/2000, N. 267;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 611, della Legge n. 190 del 23/12/2014, che stabilisce:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di intermediazione;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs.vo 16/06/2017, n. 100;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra specificato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

EVIDENZIATO che per effetto dall'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

FATTO PRESENTE che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano delle convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., e, nello specifico:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quelle dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e della tutela e promozione della concorrenza di mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non posseda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

TUTTO CIO' PREMESSO,

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 28/09/2017, esecutiva, ad oggetto: "Art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 23/12/2014. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs.vo 16/06/2017, n. 100", in ordine alla quale era stato acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto in data 27/09/2017, con la quale è stato deliberato:

DI APPROVARE la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 28/09/2017, accertandole come da Piano straordinario di razionalizzazione allegato al medesimo atto deliberativo;

DI MANTENERE, per le motivazioni espresse nell'allegato Piano le seguenti partecipazioni dirette ed indirette:

a) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- ConSer V.C.O. Spa.: quota detenuta: 0,2644%;
- Acqua Novara VCO Spa: quota detenuta: 0,064%;
- Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola sinteticamente "GAL Laghi e Monti" S.c.r.l.: quota detenuta Euro 200,00 pari allo 0,175 dell'intero capitale sociale;
- VCO Servizi Spa in liquidazione volontaria: quota detenuta 0,3531 sino a completamento procedura di liquidazione volontaria in corso
-

b) PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- V.C.O. Trasporti Srl: quota detenuta: 0,3531% (partecipazione indiretta);
- DI DISMETTERE**, con le modalità previste dallo statuto (dichiarazione di recesso da comunicarsi con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6 dello statuto) la partecipazione nella Società Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l., in quanto trattasi di Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;
- DI DARE ATTO** che la Società VCO Servizi SPA, quota detenuta dall'ente a titolo di partecipazione diretta 0,3531%, è stata posta in liquidazione volontaria. A tale decisione ha contribuito questo Comune con atto consiliare n. 31 in data 10/10/2014, con il quale è stato approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione in considerazione del fatto che la stessa, non esercitando alcuna attività commerciale e non fornendo prestazioni né a favore delle pubbliche amministrazioni che la detengono né a favore della generalità degli utenti, presentava bilanci con risultati economici negativi e perdite di esercizio;

VISTO l'art. 20 del sopra richiamato D. Lgs.vo n. 175 in data 19/08/2016 che impone l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12 dell'anno precedente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

PRESO ATTO dei contenuti delle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs.vo n. 175/2016 e in ordine al Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014;

ATTESA la necessità di effettuare, ai sensi delle normative vigenti, la revisione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute da questo Comune alla data del 31/12/2017;

VISTO il Piano straordinario di razionalizzazione delle Società partecipate e della relazione ad esso allegata afferenti le valutazioni di carattere economico, finanziario e sociale che stanno alla base della conclusione cui è giunto il Consiglio Comunale nella sua seduta del 28/09/2017 con atto n. 29 in

ordine al mantenimento e dismissione della partecipazione detenuta nella Società Distretto Turistico dei Laghi S.c.a r.l.n , in merito al quale il Revisore del Conto, come sopra specificato, si era espresso favorevolmente con nota in data 27/09/2017;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che il Segretario Comunale, in merito alla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole di conformità alle leggi ai regolamenti e allo statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000, s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.vo n. 175 in data 19/08/2016, la revisione periodica di tutte la partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2017, accertandole come da Piano straordinario di razionalizzazione allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, approvato dal Consiglio Comunale in seduta 28/09/2017 con atto n. 29;
- 2) **DI MANTENERE** alla data del 31/12/2017, per le motivazioni espresse nell'allegato Piano le seguenti partecipazioni dirette ed indirette:
 - c) **PARTECIPAZIONI DIRETTE:**
 - ConSer V.C.O. Spa.: quota detenuta: 0,2644%;
 - Acqua Novara VCO Spa: quota detenuta: 0,064%;
 - Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola sinteticamente "GAL Laghi e Monti" S.c.r.l.: quota detenuta Euro 200,00 pari allo 0,175 dell'intero capitale sociale;
 - VCO Servizi Spa in liquidazione volontaria: quota detenuta 0,3531 sino a completamento procedura di liquidazione volontaria in corso
 - d) **PARTECIPAZIONI INDIRETTE:**
 - V.C.O. Trasporti Srl: quota detenuta: 0,3531% (partecipazione indiretta);
- 3) **DI CONFERMARE LA DISMISSIONE** della partecipazione nella Società Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l., in quanto trattasi di Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. La dichiarazione di recesso in data 29/09/2018 prot. n. 2339 è stata comunicata alla Società con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6 dello statuto;
- 4) **DI DARE ATTO** che la Società VCO Servizi SPA, quota detenuta dall'ente a titolo di partecipazione diretta 0,3531%, è stata posta in liquidazione volontaria. A tale decisione ha contribuito questo Comune con atto consiliare n. 31 in data 10/10/2014, con il quale è stato approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione in considerazione del fatto che la stessa, non esercitando alcuna attività commerciale e non fornendo prestazioni né a favore delle pubbliche amministrazioni che la detengono né a favore della generalità degli utenti, presentava bilanci con risultati economici negativi e perdite di esercizio;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente deliberato, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sul portale del MEF (portale tesoro.mef.gov.it), alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti ed al Revisore dei Conti, a tutte le Società partecipate;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere;

PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(Approvato dal Consiglio Comunale in seduta 28/09/2017 con atto n. 29)

RICHIAMATO l'art. 1, comma 611, della Legge n. 190 del 23/12/2014, che stabilisce:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di intermediazione;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs.vo 16/06/2017, n. 100;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra specificato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

EVIDENZIATO che per effetto dall'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

FATTO PRESENTE che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., e, nello specifico:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quelle dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e della tutela e promozione della concorrenza di mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014 questo Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 09/04/2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate;
- il suddetto piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota in data 30/04/2015 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [pec piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it) ed è stato pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- con successiva deliberazione n. 57 in data 03/11/2016, esecutiva, la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190 del 23/12/2014, ha approvato la relazione sui risultati conseguiti in merito all'attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

ATTESA la necessità di effettuare, ai sensi delle normative di legge vigenti, la revisione straordinaria delle Società partecipate cui aderisce questo Comune;

FATTO PRESENTE che questo Comune di detiene partecipazioni nelle seguenti Società:

a) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- ConSer V.C.O. Spa.: quota detenuta: 0,2644%;
- Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.: quota detenuta: 0,48%;
- Acqua Novara VCO Spa: quota detenuta: 0,064%;
- Gruppo Azione Locale Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola sinteticamente "GAL Laghi e Monti" S.c.r.l.: quota detenuta Euro 200,00 pari allo 0,175 dell'intero capitale sociale;
- VCO Servizi SPA in liquidazione volontaria: quota detenuta 0,3531%;

b) PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- V.C.O. Trasporti Srl: quota detenuta: 0,3531% (partecipazione indiretta);

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

1) SOCIETA' CONSER V.C.O. SPA

- **Sede Legale:** Verbania – Via Olanda, n. 55 – **C.F. 93024180031.**
- **Forma giuridica:** Società per Azioni in house providing costituita ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a) e comma 5 dell'art. 113 bis, comma 1, lett. c) del D. Lgs.vo n. 267/2000, s.m.i..
- **Oggetto sociale:** Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani, gestione di servizio pubblici locali a rilevanza economica o privi di rilevanza economica.
- **Quota sociale posseduta:** 0,2644%.
- **Data di inizio e fine partecipazione:** 02/02/2004 – 31/12/2033.
- **Altri soggetti pubblici aderenti:** n. 77 Comuni facenti parte della provincia del Verbano Cusio Ossola oltre al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola;
- **Capitale sociale:** Euro 2.307.042,00. La società il 31/12/2011 ha incorporato per fusione la società Valle Ossola Spa.
- **Soggetto vigilante:** il controllo è esercitato dall'Assemblea Consortile del Coub VCO e dal Comitato di controllo e coordinamento.

- **Organi societari:** Amministratore Unico Ing. Gagliardi Alberto - compenso annuo Euro 26.522,22 (inizio mandato 29/04/2016 – fine mandato anno 2019).
- **Collegio sindacale:** composto dai seguenti componenti (inizio mandato 29/04/2016 – fine mandato anno 2019):
 - Presidente: Dott. Antonio Prino -
 - Sindaco Dott. Piero Capra -
 - Sindaco Dott.ssa Lara Tellini –
 - compenso totale annuo lordo ai Sindaci Euro 18.476,00;
- **Oneri gravanti sui Comuni aderenti:** Non è previsto alcun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.
- **Risultato d’esercizio:** al 31/12/2016 Euro 38.014,00.
- **Personale dipendente a tempo indeterminato anno 2015:** n. 230
- **Valore della produzione:** Anno 2014 Euro 26.574.269 – Anno 2015 Euro 25.381.870 – Anno 2016 Euro 26.130.259
- **Costo del personale (Voce B9 Conto Economico):** Anno 2015 Euro 10.420.356,00 Anno 2016 Euro 10.696,00 – Variazione + 2%

CONCLUSIONI FINALI DELL’ENTE

Trattasi di una Società in house providing. La Società svolge il Servizio integrato di Igiene Urbana indispensabile per tutti i 77 Comuni dell’ATO del VCO. Non esiste sul territorio altro ente che gestisce il servizio in oggetto. Infatti nel 2011 la Società ha incorporato per fusione la società Valle Ossola Spa che esercitava analogo servizio per i Comuni dell’Ossola. Il rapporto tra Amministratori e dipendenti è pari a 1/230.

Stante la particolare natura dell’attività svolta dalla predetta società (gestione di servizi pubblici di interesse generale) e l’importo esiguo della partecipazione l’Amministrazione dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa. Si suggerirà una politica di graduale riduzione dei costi.

2) DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL

- **Sede Legale:** Stresa – Viale Giuseppe Mazzini, n. 2 – **C.F. 016448650032.**
- **Forma giuridica:** Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
- **Oggetto sociale:** La società si propone di organizzare e coordinare a livello locale, tenuto conto delle realtà territoriali economico-turistiche dell’area di competenza, l’attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati.
- **Quota sociale posseduta:** 0,48%.
- **Data di inizio e fine partecipazione:** 27/11/2003 – 31/12/2050.
- **Altri soggetti pubblici aderenti:** Regione Piemonte – Province di Novara e V.C.O. – Ente nazionale Val Grande – Comuni del V.C.O. e della Provincia di Novara – Associazioni Turistiche Pro Loco – Privati per un totale di 188 soggetti aderenti. Società partecipate: 0;
- **Capitale sociale:** Euro 92.585,57.
- **Collegio dei Revisori** composto da:
 - Presidente Dott.ssa Marangio Annarita – Sindaci: Sigg.ri Dott.ri Lanfranco Duo’ e Viancino Massimo.
- **Organi societari:** Consiglio di Amministrazione composto da:
 - **Presidente:** Sig. Oreste Pastore; Vice Presidenti Sigg.ri Maurizio Colombo e Camilla Botteselle
 -
 - Consiglieri Andrea Cottini e Tranquillo Manoni.
- **Struttura organizzativa:** Personale dipendente n. 7 di cui: Dirigenti 0 – Quadri 1 – Impiegati 6.
- **Oneri gravanti sui Comuni aderenti:** Quota associativa annua 2016 pari a Euro 195,00.
- **Risultato d’esercizio:** Anno 2015: Euro 15.010,00 – Anno 2014: Euro 52.731,00.
- **Costo del personale (Voce B9 Conto Economico):** Anno 2015 Euro 244.800,00 – Anno 2014 Euro 217.803,00

CONCLUSIONI FINALI DELL'ENTE

L'attività di promozione e di sviluppo turistico svolta dalla Società anche per conto del Comune di Bèe è indispensabile per questo Ente. Il rapporto amministratori/dipendenti è pari a 5/7. L'Ente non detiene partecipazioni in società che svolgono analoghe attività. Trattasi di Ente riconosciuto dalla Regione Piemonte (L.R. n. 75/1996) quale Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale per l'ambito turistico del Lago Maggiore, del Lago d'Orta, del Lago di Mergozzo e delle Valli dell'Ossola. La Società ai sensi dello statuto, nell'ambito delle funzioni specificate dall'art. 10 della L.R. n. 75/1996, opera senza fine di lucro e svolge un'attività strumentale verso i soci pubblici.

In ogni caso, visto che l'attività svolta dalla Società non si reputa indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, preso atto altresì della decisione dell'Assemblea dei Soci di disporre un aumento della quota sociale, si ritiene opportuno, in una ottica di contenimento dei costi, di dismettere la partecipazione.

3) SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO SPA

- **Sede Legale:** Novara – Via Triggiani, n. 9 – C.F. 02078000037.
- **Forma giuridica:** Società per Azioni in house providing costituita a seguito fusione delle Società Acque Nord Srl e Acqua Novara VCO Spa.
- **Oggetto sociale:** Gestione del servizio idrico integrato.
- **Quota sociale posseduta:** 0,064%.
- **Data di inizio e fine partecipazione:** 02/10/2013 – 27/12/2027. Il Comune di Bèe a decorrere dal 30/11/2006 ha aderito alla Società Acque Nord Srl.
- **Altri soggetti pubblici aderenti:** n. 151 Comuni facenti parte della provincia del Verbano Cusio Ossola e della provincia di Novara;
- **Capitale sociale al 31/12/2016:** Euro 7.839.467,00.
- **Soggetto vigilante:** Nominato con atto in data 27/03/2015. Durata in carica per tre esercizi. Composizione: Presidente Sig. Dott. Vincenzo Alessio - componenti: Dott.ssa Elisa Lucia Zanetta – Avv.to Maria Stella Scesa (nominata con atto del C.d.A. 10/05/2017 in surroga dell'Avv. Tina Bauce). – in carica per tre esercizi.
- **Organi societari:** Consiglio di Amministrazione nominato con atto del 07/05/2014 per tre esercizi: Presidente Dott. Emanuele Terzoli - compenso annuo lordo Euro 33.000,00; Amministratore delegato: Andrea Gallina – compenso annuo lordo Euro 32.900,00; Consiglieri: Sigg.re Ilaria Bonella, Gloria Fonio e Tina Bauce – compenso annuo lordo: Euro 7.000,00 ciascuna.
- **Collegio sindacale:** Nominato con atto in data 28/04/2016 in carica per tre esercizi composto dai seguenti componenti:
 - Presidente: Dott. Giuseppe Genoni – compenso annuo lordo Euro 26.000,00;
 - Sindaco: Dott.ssa Vera Bassett – compenso annuo lordo Euro 17.000,00;
 - Sindaco Dott. Corrado Torchio – compenso annuo lordo Euro 17.000,00.
- **Organo di Revisione:** PrinceWaterhouseCoopers S.P.A. (in carica da 28/04/2016 per tre esercizi).
- **Oneri gravanti sui Comuni aderenti:** Non è previsto alcun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società, tranne il rimborso dei mutui.
- **Risultato d'esercizio:** 2015: Euro 3.655.414 - 2016: Euro 7.264.047.
- **Valore della produzione:** 2015 Euro 69.279.955 – 2016: Euro 69.610.378.
- **Costo del personale (Voce B9 Conto Economico):** Anno 2015 Euro 13.443.132 – Anno 2016 Euro 13.586.136 - Totale personale Anno 2016 n: 263 dipendenti

CONCLUSIONI FINALI DELL'ENTE

Trattasi di una Società in house providing. La Società svolge il Servizio integrato delle acque indispensabile i Comuni aderenti della Provincia del VCO e di Novara. Non esiste sul territorio altro ente che gestisce il servizio in oggetto. Infatti nel 2011 la Società si è costituita a seguito fusione delle Società Acque Nord Srl, alla quale il comune di Bèe partecipava direttamente e Acqua Novara VCO Spa. Il rapporto tra Amministratori e dipendenti è pari a 1/230.

Stante la particolare natura ed attività svolta dalla predetta società (gestione di servizi pubblici di interesse generale) e l'esiguità della partecipazione l'Amministrazione dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa. Si suggerirà una politica di graduale riduzione dei costi.

4) GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA sinteticamente "GAL LAGHI E MONTI":

- **Sede Legale:** Domodossola (VB) – Via Cesare Romita, n. 12/bis – **C.F. 01636690032.**
- **Forma giuridica:** Società Consortile a Responsabilità Limitata ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, costituita dalla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Durata società sino al 31/12/2050.
- **Oggetto sociale:** la Società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso la studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale, economico, culturale, turistico, del folclore, sportivo ed ambientale del territorio della Provincia del VCO ed in particolare dei Comuni che hanno aderito alla programmazione Piano di Sviluppo Locale della regione Piemonte LEADER 2014/2020 – 2017/2023 avente lo scopo di favorire lo sviluppo endogeno e sostenibile delle aree caratterizzate da una marcata situazione di marginalità socio-economica attraverso il sostegno di nuove forme di governance locali denominate G.A.L.
- **Quota sociale posseduta:** Euro 200,00 pari allo 0,175 dell'intero capitale sociale di Euro 117.600,00
- **Data di inizio partecipazione:** 19/05/2016.
- **Altri soggetti pubblici aderenti:** Provincia del Verbano Cusio Ossola, Unione Montana del Cusio e del Mottarone, Unione Montana dei Due Laghi, Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno, Vignone, Unione Comuni del Vergante, Comune di Bèe e Comune di Cossogno.
- **Capitale sociale:** Euro 117.600,00.
- **Organi societari:** Consiglio di Amministrazione composto da quattro consiglieri di parte pubblica (Andrea Cottini, Alberto Bergamaschi, Damiano Delbarba, Marco Cerutti) e da sei consiglieri di parte privata (Fabio Berini, Cristina Rainelli, Mauro Bendotti, Maurizio Colombo, Alessandro Bonacci); Presidente Sig. Andrea Cottini – Vice Presidente Fabio Berini – Nell'anno 2016 non è stato corrisposto alcun compenso o gettone.
- **Organo di Revisione:** Rag. Maurizio Zigiotti – Revisore Supplente Dott. Marcello Pozzesi. Compenso annuo Euro 2.865,00.
- **Oneri gravanti sui Comuni aderenti:** Onere finanziario partecipazione al programma Leader 2017/2023 – Piano di Sviluppo Regionale della Regione Piemonte Euro 3,50 per abitante residente riferita al 31/12/2012 per un totale di Euro 2.593,00 con una annualità di Euro 370,50 a partire da esercizio 2017.
- **Risultato d'esercizio:** al 31/12/2015 Euro 1.545,00 – al 31/12/2016 Euro 1.248,00
- **Valore della produzione:** Anno 2016 Euro 142.564,00 Anno 2015 Euro 237.933,00 – Anno 2014 Euro 231.566,00
- **Personale dipendente a tempo indeterminato anno 2016:** n. 2
- **Costo del personale:** Anno 2015 Euro 66.777,00 Anno 2014 Euro 75.896,00

CONCLUSIONI FINALI DELL'ENTE

Trattasi di Società avente per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso la studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale, economico, culturale, turistico, del folclore, sportivo ed ambientale del territorio della Provincia del VCO ed in particolare dei Comuni che hanno aderito alla programmazione Piano di Sviluppo Locale della regione Piemonte LEADER 2014/2020 – 2017/2023 avente lo scopo di favorire lo sviluppo endogeno e sostenibile delle aree caratterizzate da una marcata situazione di marginalità socio-economica attraverso il sostegno di nuove forme di governance locali denominate G.A.L.

Pertanto, stante la particolare natura ed attività svolta che si concretizza nella gestione di attività di interesse istituzionale e generale che si esplica attraverso la promozione, l'attuazione ed il

coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale, economico, culturale economico del territorio provinciale e, in particolare dei Comuni aderenti, e l'esiguità della partecipazione l'Amministrazione dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa.

5) **SOCIETA' VCO SERVIZI SPA in liquidazione volontaria.**

- **Sede legale:** Verbania Via Olanda, n. 55 – C.F. 02296480037.
- **Forma giuridica:** Società per Azioni.
- **Oggetto sociale:** esercizio, nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- **Quota sociale posseduta:** 0,3531%.
- **Altrei soggetti pubblici aderenti:** n. 46 Comuni facenti parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola oltre al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO.
- **Stato attuale della Società:** in liquidazione volontaria.
Amministratore Unico: Dott. Moreno Bossone – Liquidatore - a far data dal 01/01/2014 l'Amministratore Unico ha rinunciato al proprio compenso di Euro 6.000,00 annui lordi.

CONCLUSIONI FINALI DELL'ENTE

La Società è in via di scioglimento essendo stata avviata la fase di liquidazione volontaria. Lo stesso Comune di Bèe ha deliberato con atto consiliare n. 31 in data 10/10/2014 lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

SOCIETA' VCO TRASPORTI SRL

- **Sede Legale:** Verbania – Via Olanda, n. 55 – C.F. 01792330035.
- **Forma giuridica:** Società a Responsabilità Limitata.
- **Oggetto sociale:** Gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana.
- **Quota sociale posseduta:** 0,3531%.
- **Data di inizio e fine partecipazione:** 08/11/2007 – 31/12/2030.
- **Altri soggetti pubblici aderenti:** Comuni facenti parte della provincia del Verbano Cusio Ossola;
- **Capitale sociale:** Euro 611.000,00.
- **Soci:** n. 1 socio unico Società VCO Servizi Spa, ora in liquidazione volontaria, con il 100/100 delle quote.
- **Organi societari:** Consiglio di Amministrazione composto da: Presidente Sig. Roberto Tomatis – compenso annuo lordo Euro 9.600,00 - Vice Presidente Sig. Stefano Rondo – compenso annuo lordo Euro 2.800,00 - Consigliere Sig. Iuri Carbone - compenso annuo Euro 2.800,00 (inizio mandato anno 2017).
- **Collegio sindacale:** composto dai seguenti componenti (inizio mandato 18/04/2014 – fine mandato anno 2017):
 - Presidente: Dott. ssa Laura Tellini
 - Sindaco effettivo: Rag. Sergio Bisoglio
 - Sindaco effettivo: Dott.ssa Elisa Verduschi;
 - Sindaco Supplente: Dott. Gian Mauro Felice Calligari
 - Sindaco Supplente: Dott. Cesare Bianchetti.
- **Oneri gravanti sui Comuni aderenti:** Non è previsto alcun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.
- **Risultato d'esercizio:** al 31/12/2015 Euro 31.959; al 31/12/2016 Euro 36.307.
- **Valore della produzione:** Anno 2015 Euro 5.411.040 – Anno 2016 Euro 5.371.401.
- **Personale dipendente a tempo indeterminato anno 2016:** n. 74
- **Costo del personale (Voce B9 Conto Economico):** Anno 2015 Euro 2.860.680 Anno 2016 Euro 3.005.177.

CONCLUSIONI FINALI DELL'ENTE

Trattasi di una Società avente quale socio unico la Società VCO Servizi, costituitasi nel 2011 ed ora in liquidazione volontaria. La Società svolge nei territori dei Comuni aderenti del VCO il servizio pubblico di trasporto locale. A seguito dello scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società VCO Servizi Spa, sono state attribuite a questo Ente le quote del capitale sociale della Società VCO Trasporti Srl nella medesima percentuale delle quote di capitale sociale possedute dal Comune nella Società VCO Servizi Spa. La società svolge un servizio di trasporto pubblico locale indispensabile per il Comune. Non esiste sul territorio altra Società che gestisca analogo servizio. Il rapporto tra Amministratori e dipendenti è pari a 3/74. Stante la particolare natura ed attività svolta dalla predetta società e l'esiguità della partecipazione l'Amministrazione dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa. Si suggerirà una politica di graduale riduzione dei costi.

SI precisa che tutti i dati relativi alle Società sopra riportate sono stati ricavati in parte dai documenti contabili pubblicati nei siti istituzioni delle Società ed in parte dai dati forniti dalla Società medesima al Comune.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 11-12-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Laura Bottacchi

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 11-12-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Laura Bottacchi

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ALESSANDRO BORELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Viotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs 267/2000)

Certifico, io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17-12-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000.

Bée, lì, 17-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Viotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione **divenuta esecutiva in data** 13-12-2018 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Bée, lì 17-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla Viotti

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bée, lì 17-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carla Viotti

